

Comitato scientifico:

Elisabetta Bertacchini (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza), Giuseppe Buffone (Magistrato), Paolo Cendon (Professore ordinario di diritto privato), Gianmarco Cesari (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma), Bona Ciaccia (Professore ordinario di diritto processuale civile), Leonardo Circelli (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura), Vittorio Corasaniti (Magistrato), Francesco Elefante (Magistrato), Annamaria Fasano (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione), Cosimo Ferri (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia), Eugenio Forgillo (Presidente di Tribunale), Giusi Ianni (Magistrato), Francesco Lupia (magistrato), Giuseppe Marseglia (Magistrato), Piero Sandulli (Professore ordinario di diritto processuale civile), Stefano Schirò (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione), Bruno Spagna Musso (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione), Paolo Spaziani (Magistrato), Antonio Valitutti (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione), Alessio Zaccaria (Professore ordinario di diritto privato).

-----

## **Chiesto e pronunciato: il giudice deve rispondere a tutti i capi di domanda.**

*Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. [112](#) c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto.*

## **Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 1.10.2013, n. 22420**

*...omissis...*

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Il ricorrente si duole per la motivazione viziata con cui la adita Corte d'appello ha rigettato il gravame avverso la sentenza di primo grado, dichiarando nullo il testamento olografo di R.M..

In specie, la Corte meneghina avrebbe del tutto omesso di considerare la rilevanza dirimente della firma apposta dalla de cuius sul plico contenente la scheda testamentaria, pervenendo a dichiarare nullo il testamento pur se lo stesso doveva ritenersi sottoscritto da R. M..

1.1. Il motivo non è fondato.

La materia testamentaria è caratterizzata da un significativo livello di formalismo, di lunga tradizione storico-giuridica, che coinvolge anche il testamento olografo. Sebbene questo tipo di testamento non sia un atto pubblico e, quindi, non sia dotato di pubblica fede, tuttavia la legge prevede l'osservanza di determinate formalità, la mancanza delle quali è sanzionata con la nullità: la autografia e la sottoscrizione. Mancando, nel testamento olografo, la figura del pubblico ufficiale che attesti la effettiva riconducibilità delle dichiarazioni di ultima volontà al testatore, questo collegamento, che costituisce l'aspetto più importante dell'atto in esame, è garantito, nel testamento olografo, proprio dalla sottoscrizione.

Questa Corte ha così avuto modo di affermare che "in tema di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 cod. civ. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento" (Cass. n. 13487 del 2005).

Se, dunque, questa è la portata del requisito della sottoscrizione nel testamento olografo, ben si comprende la rigidità con cui la giurisprudenza di legittimità, in ossequio al dettato degli articoli 602 e seguenti cod. civ., ha interpretato la necessità della sottoscrizione da apporre in calce al testamento, negando, ad esempio, la validità del testamento con sottoscrizione apposta lateralmente (Cass. n. 16186 del 2003).

Tanto premesso, le censure svolte dal ricorrente nel primo mezzo di ricorso sono infondate. Invero il ricorrente propugna una tesi che non può trovare accoglimento nel contesto della normativa vigente.

Accogliere il principio per cui il giudice dovrebbe andare alla ricerca degli elementi costitutivi di un testamento da qualificare come fattispecie a formazione complessa (e quasi progressiva, attesa la possibilità, giusta la tesi del ricorrente, di apporre successivamente e in altro supporto cartaceo la sottoscrizione), significherebbe svilire la finalità che la sottoscrizione deve assolvere, secondo quanto sopra riferito. Si aggiunga che un caso analogo a quello in esame è stato già oggetto di esame da parte di questa Corte, la quale ha chiarito che le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo non sono ovviabili da firme apposte dal testatore su una busta contenente la scheda testamentaria, perchè tali elementi non sono sufficienti a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello della busta, attestando invece dette firme soltanto l'esistenza all'interno di essa di un testamento, valido o invalido che sia (Cass. n. 15379 del 2000).

Poichè il Collegio condivide la soluzione accolta dalla pronuncia ora citata, il primo motivo di ricorso è infondato e non merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione degli artt. [91](#) e [112](#) c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l'omessa motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla liquidazione delle spese. Il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello su una domanda specificatamente dedotta, in via subordinata, con l'atto di citazione in appello, relativa alla rideterminazione delle spese poste a suo carico in primo grado, con conseguente compensazione.

2.1. Il motivo è fondato.

Esso - sebbene erroneamente rubricato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, - è da scrutinare, come reso evidente dalla sostanza della censura, sotto lo spettro del n. 4 del citato art. 360 e, dunque, come error in procedendo, posto che si addebita alla Corte di appello di aver violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. [112](#) e 345 c.p.c., per non avere esaminato un motivo di appello, proposto in via subordinata e quindi destinato ad essere preso in esame per effetto del rigetto del primo motivo di appello.

Il ricorrente, invero, aveva contestato, in appello, l'ammontare delle spese poste a suo carico dal Tribunale di Milano. In particolare, egli aveva contestato la nota spese della controparte e l'indicazione del valore della causa come indeterminabile. Queste censure erano state poste alla Corte d'appello in via subordinata, per il caso in cui i giudici di secondo grado avessero ritenuto infondato il motivo di appello proposto in via principale, volto ad ottenere l'integrale riforma della sentenza impugnata con ogni conseguente provvedimento. La Corte d'appello, pur rigettando l'appello principale, si è tuttavia, limitata a compensare le spese del grado di appello, sussistendo giusti motivi.

Orbene, considerato che secondo la giurisprudenza di questa Corte "**il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. [112](#) c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto**" (Cass. n. 7653 del 2012), il secondo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento, dal momento che la Corte d'appello non ha minimamente considerato la domanda ritualmente proposta dall'appellante in via subordinata rispetto all'eventuale rigetto dell'impugnazione.

Nè può ritenersi che la Corte d'appello abbia implicitamente rigettato il secondo motivo, atteso che nulla lascia intendere che la Corte stessa si sia

posta il problema della denunciata eccessività delle spese liquidate dal giudice di primo grado, essendosi invece la Corte d'appello limitata a dare conto delle articolate statuizioni in tema di spese del giudizio di appello da essa adottate.

3. In conclusione, rigettato il primo motivo di appello, ed accolto il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione.

Al giudice di rinvio è demandata, altresì, la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo;

cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2013